

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PAROLI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

STEFANO CANDIANI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Tribunale di Roma
Sezione del Giudice per le indagini preliminari**

il 13 novembre 2019

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 2020

ONOREVOLI SENATORI.- In data 13 novembre 2019 il Tribunale ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 48546/2019 RGNR - n. 28717/2019 RG GIP a carico del senatore Stefano Candiani, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 novembre 2019 e l'ha annunciata in Aula il 21 novembre 2019.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 19 dicembre 2019, 8 gennaio, 4 febbraio e 19 maggio 2020 (antimeridiana e pomeridiana), deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

Il senatore Stefano Candiani è stato audito nella seduta del 4 febbraio 2020 e in tale occasione ha depositato un documento.

* * *

Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e dagli atti processuali inviati alla Giunta si evince che il procedimento penale ha avuto origine da una querela sporta in data 21 gennaio 2019 dal signor Antonio Giudice in relazione ad un comunicato stampa dell'allora Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Stefano Candiani, pubblicato il 15 gennaio 2019 sulla piattaforma www.facebook.com attraverso la pagina Lega Salvini Premier Sicilia Pagina Ufficiale, dal titolo: «Candiani risponde ai contestatori gesi "Felice di dare ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie!"».

Tale comunicato, inoltrato agli organi di stampa e pubblicato anche da altri quotidiani *on line*, contiene - ad avviso del querelante - espressioni offensive e diffamanti nei suoi confronti; in particolare, egli verrebbe accusato di non aver rispettato il codice etico

della Lega, di aver fatto politica "solo per tornaconto personale o per creare scompiglio", di aver rivendicato "poltrone", di essere un millantatore perché qualificatosi come "militante o leghista", di aver offeso i propri concittadini e l'intero partito "tentando di metterne in discussione la serietà e la correttezza".

Il Giudice per le indagini preliminari, rilevato che si tratta di dichiarazioni *extra moenia* per le quali va investita la Camera di appartenenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le valutazioni di competenza, sospendendo il procedimento.

* * *

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione "esterna" del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due

atti (*extra moenia e intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, nel corso dell'audizione svolta in Giunta nella seduta del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato in Giunta un atto di sindacato ispettivo presentato in Senato dal Gruppo della Lega il 27 giugno 2019, nel quale si denunciavano rilevanti situazioni di illegittimità nello svolgimento delle attività politico-elettorali nei territori in questione, affermando altresì che tali aspetti *contra ius* emergevano da fotografie, video e dichiarazioni di singoli cittadini. Sempre nel corso della predetta audizione del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato una copia del comunicato stampa pubblicato sulla testata "Accento" il 19 giugno 2019, con il quale si preannunciava la presentazione della predetta interrogazione della Lega su tali aspetti.

Con riferimento ai contenuti dell'interrogazione sopracitata, si evidenzia che il nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, è configurabile, essendoci una sostanziale corrispondenza contenutistica tra l'atto *intra moenia* (ossia l'interrogazione, preannunciata dal senatore in questione nel comunicato stampa) e l'atto *extra moenia* (ossia la dichiarazione su *facebook*).

Si ribadisce a tal proposito che il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia e intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale. Nel caso di specie, la corrispondenza contenutistica sostanziale è configurabile e pertanto sussistono i presupposti per il riconoscimento della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si fa presente infine che la ragione del disallineamento temporale tra le dichiarazioni oggetto della querela - del gennaio 2019 - e l'atto di sindacato ispettivo - del giugno del 2019 - è dovuta al fatto che in quel periodo il senatore Candiani era sottosegretario di Stato ed in quanto tale appariva del tutto inopportuno, sotto il profilo della correttezza istituzionale, che lo stesso presentasse, in qualità di senatore, atti di sindacato ispettivo, che in quanto tali sarebbero stati rivolti nei confronti della stessa compagine governativa della quale faceva parte, con una confusione di ruoli e con un vero e proprio cortocircuito "istituzionale". Si precisa che il senatore Candiani ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato dal 13 giugno 2018 al 4 settembre 2019.

Queste motivazioni sono da sole sufficienti a giustificare il riconoscimento, nel caso di specie, della sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Tuttavia, *ad abundantiam*, pur non essendo di stretta competenza della Giunta e del Senato, non si può non rilevare la macroscopica insussistenza nel caso di specie del reato, essendo *ictu oculi* evidente che il senatore Candiani esercitasse un diritto di critica pienamente legittimo, non suscettibile di configurare alcuna ipotesi diffamatoria, non sussistendo alcun elemento idoneo a configurare - nemmeno "lontanamente" - i presupposti di tale fattispecie penale.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Candiani costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PAROLI, *relatore*